

COMUNE DI TICENGO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.6

Adunanza del 18/04/2025

Codice ente: 10807 7 Ticengo

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRES	V	NOMINATIVO	FUNZIONE	PRES	V
BROGNOLI DANIELA	SINDACO	Presente		BIANCHESSI CORRADO	CONSIGLIERE	Assente	
AGAROSSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente		BOLZONI FABIO	CONSIGLIERE	Presente	
BOLIS BENEDETTA	CONSIGLIERE	Presente		GORLANI MATTEO	CONSIGLIERE	Assente	
CAFFI GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Assente		MOSCONI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente	
VITARI RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente		BONETTI SONIA	CONSIGLIERE	Assente	
DELLA NOCE DANIEL	CONSIGLIERE	Presente					

PRESENTI	6
ASSENTI	5

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **PAGANI DOTT.SSA SONIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **BROGNOLI DANIELA SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02.05.2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2022-2025 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.04.2024 è stato approvato l'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per gli anni 2024-2025;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

DATO ATTO che non ricorrono i presupposti di legge per un ulteriore aggiornamento infra – periodo del PEF 2025;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 54.132,00, di cui € 36.144,00 per costi variabili ed € 17.988,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025 secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

CONSIDERATO che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

DATO ATTO che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO della deliberazione ARERA del 1° aprile 2025 n. 133/2025/RIF la quale prevede l'istituzione della componente perequativa unitaria $\square\square3,\square$ pari ad euro 6 per utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, le cui modalità applicative saranno emanate mediante successivo provvedimento di ARERA;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia con provvedimento 122 del 09/10/2023;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 18/04/2025 COMUNE DI TICENGO

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle Città Metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Con il seguente risultato della votazione:

presenti e votanti n. 6 consiglieri, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 6 voti contrari n. 0.

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2025 le tariffe TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 18/04/2025 COMUNE DI TICENGO

UTENZE DOMESTICHE:

CATEGORIA	2025	
	TF	TV
1 OCCUPANTE	€ 0,31783	€ 52,54748
2 OCCUPANTI	€ 0,37080	€ 93,46743
3 OCCUPANTI	€ 0,40864	€ 114,87773
4 OCCUPANTI	€ 0,43891	€ 138,18869
5 OCCUPANTI	€ 0,46918	€ 168,76685
6 OCCUPANTI	€ 0,49188	€ 190,06534

UTENZE NON DOMESTICHE:

CATEGORIA	2025	
	TF	TV
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,32876	€ 0,65728
02 - Campeggi, distributori carburanti	€ 0,68834	€ 1,39292
03 - Stabilimenti balneari, terme e simili, stadio, autostazioni e Stazioni	€ 0,39040	€ 0,78620
04 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,30821	€ 0,63200
05 - Alberghi con ristorante	€ 1,09928	€ 2,22210
06 - Alberghi senza ristorante	€ 0,82189	€ 1,65583
07 - Case di cura e riposo	€ 0,97600	€ 1,97688
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,02737	€ 2,07548
09 - Banche ed istituti di credito	€ 0,56505	€ 1,13759
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni dure	€ 0,89381	€ 1,79740
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,09928	€ 2,22463
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettr	€ 0,73970	€ 1,49151
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,94518	€ 1,90863
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,44177	€ 0,88480
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,56505	€ 1,13759
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 4,27590	€ 8,62852
17 - Bar, caffè, pasticceria	€ 3,73962	€ 7,53845
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gener	€ 1,80817	€ 3,64788
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,58215	€ 3,18273
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,22585	€ 12,56915
21 - Discoteche, night club	€ 1,06846	€ 2,16396

- 2) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia con provvedimento 150 del 16/10/2024;
- 3) di stabilire le date di scadenza delle rate al:
 - 30/09/2025** (1° rata o unica soluzione);
 - 30/11/2025** (2°rata);
- 4) di prendere atto della necessaria istituzione già a partire dal 1° gennaio 2025 della componente perequativa unitaria $\square\square3,\square$ pari ad euro 6 per utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 18/04/2025

**Il Responsabile del Servizio
F.to Brognoli Daniela**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE.

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 e dell'art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 18/04/2025

**Il Responsabile del Servizio
F.to Brognoli Daniela**

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to (Brognoli Daniela)

Il Segretario Comunale
F.to (Pagani Dott.Ssa Sonia)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009 n.69) il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to (Pagani Dott.Ssa Sonia)

Ticengo, li

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Pagani Dott.Ssa Sonia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Pagani Dott.Ssa Sonia

Ticengo, 28/04/2025